



NB 0900

ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE
ORGANISMO NOTIFICATO DIRETTIVA ASCENSORI
95/16/CE
ORGANISMO DI ISPEZIONE DPR 162/99 MOD. DAL DPR
214/10
ORGANISMO DI ISPEZIONE DPR 462/01



PRD N° 0154 B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

AI VIA LA PROCEDURA PER LA RICOSTRUZIONE DEL LIBRETTO ASCENSORE

Sempre più spesso capita, specie per gli ascensori un po' vecchiotti, di non trovare il libretto dell'impianto.

Le cause possono essere molteplici che vanno dall'allagamento del locale macchina, allo smarrimento o semplicemente perché prelevati da vecchi amministratori o ditte di manutenzione che nel tempo non lo hanno più rimesso al suo posto.

Purtroppo l'assenza del libretto è una mancanza grave e che non tutti sono a conoscenza che senza di esso molte attività, che devono essere svolte sull'impianto ascensore, sono impossibili da farsi; come ad esempio non conoscendo le sue caratteristiche tecniche limita notevolmente le verifiche sia della manutenzione ma anche degli Organismi Notificati per svolgere le verifiche straordinarie.

A questo punto però si può ovviare a tale inconveniente si può ricorrere alla ricostruzione del libretto, ma solo se l'ascensore era regolarmente messo in servizio (a seguito di collaudo o di procedura di certificazione) e sicuro, ovvero correttamente sottoposto a collaudo (dall'ENPI o dall'ISPEL) o a procedura di certificazione (con conseguente emissione di dichiarazione di conformità) con successiva comunicazione al Comune competente per territorio della messa in servizio dell'ascensore.

La riemissione del libretto consisterà nel reperire tutti i dati tecnici, mediante una fotografia dello stato di fatto dell'ascensore, indicando la data certa, o comunque quella più veritiera, di collaudo e/o di emissione della dichiarazione di conformità in modo tale da poter determinare le norme tecniche in vigore all'atto della progettazione ed installazione dell'ascensore.

Va da se che questa procedura è valida solo per quegli ascensori che hanno avuto la messa in servizio così come stabilito (DPR 162/99 e s.m.i e non può sanare la mancata messa in servizio

La procedura di ricostruzione del libretto prevede che il proprietario/ legale rappresentante:

- **incarichi la ditta di manutenzione dell'ascensore di ricostruire il libretto, mettendo a disposizione tutta la documentazione in possesso**
- **fare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si dichiara che l'ascensore è stato messo in servizio indicando data (o periodo) di collaudo (o certificazione dell'impianto stesso),**
- **incarichi l'Organismo Notificato di svolgere una specifica verifica straordinaria.**



NB 0900

ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE
ORGANISMO NOTIFICATO DIRETTIVA ASCENSORI
95/16/CE
ORGANISMO DI ISPEZIONE DPR 162/99 MOD. DAL DPR
214/10
ORGANISMO DI ISPEZIONE DPR 462/01



PRD N° 0154 B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

La ditta di manutenzione procede alla effettuazione di una serie di rilievi volti alla luce delle regole tecniche vigenti all'atto della sua messa in servizio, in modo da poter elaborare e produrre :

- indicazioni tecniche,
- calcoli,
- schemi elettrici e idraulici,

il tutto teso a confermare che quanto allo stato attuale compone l'ascensore permette di garantire il rispetto delle regole tecniche almeno vigenti all'atto della messa in servizio dell'ascensore, alla luce di eventuali interventi straordinari (sostituzione del quadro di manovra, del limitatore di velocità, dell'argano, ecc.).

Parte integrante di questa documentazione è il libretto contenente le caratteristiche tecniche dell'ascensore, compresa la data (o periodo) di collaudo o certificazione dell'ascensore.

Ed è qui che entra in gioco l'ente abilitato che, su incarico del proprietario/ legale rappresentante, svolge una verifica straordinaria per verificare e confermare la congruenza dell'impianto a quanto riportato nella documentazione tecnica prodotta dalla ditta di manutenzione e nel libretto "ricostituito".

Tutta la documentazione prodotta dalla ditta di manutenzione, compreso il libretto, e il verbale di verifica straordinaria da parte dell'ente abilitato devono essere consegnati al proprietario/legale rappresentante il quale a sua volta metterà a disposizione della ditta di manutenzione, dell'ente abilitato o di un altro ente su motivata richiesta il libretto dell'impianto e il verbale di verifica straordinaria.

Di tutto quanto sopra illustrato deve farsene carico il proprietario/legale rappresentante che ha, tra le altre responsabilità stabilite dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 del DPR 162/99 e s.m.i. e dall'articolo 19 del DPR 1497/63, quella di custodire e assicurare la disponibilità dell'importante documento rappresentato dal libretto dell'ascensore.